



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 76/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
R.T.I. S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “CANALE CINQUE”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 8/14/DISM/SM/MB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [...] a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori con la nota prot. n. 11110 del 19 febbraio 2014, acquisita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. n. 0008496 del 20 febbraio 2014, ha trasmesso la Risoluzione n.4/14 del 4 febbraio 2014 (procedimento prot. 10/14) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo riguardante il programma “Domenica Live” trasmesso su Canale 5 il 19 gennaio 2014 a partire dalle ore 14:00, in relazione al disposto dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2570/SM/MB che prende origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 7 marzo 2014, n. Cont. 8/14/DISM/ N° Proc. 2570/SM/MB, notificato in data 14 marzo 2014, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Canale Cinque*, la presunta violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso, in data 19 gennaio 2014 sull’emittente televisiva nazionale “Canale 5”, dalle ore 14:14:54 alle ore 15:52:40, in fascia oraria di televisione per tutti, il programma “Domenica Live Attualità”, che

fa parte del programma contenitore domenicale “Domenica Live” e tratta temi di politica, cronaca e attualità. Nell’ambito della puntata segnalata (19/1/2014 dalle ore 14:14:54), dopo la sigla d’apertura del programma e un breve sommario della puntata, la conduttrice Barbara D’Urso ha aperto una lunga pagina dedicata all’attualità dal titolo “Italia a luci rosse” (dalle ore 14:14 alle ore 15:27), in cui vengono descritti diversi casi riguardanti tematiche attinenti alla sessualità, alla violenza sessuale, alla pornografia, alla dipendenza dal sesso... Vengono per es. passati in rassegna: il caso delle violenze sessuali nella caserma di Ascoli Piceno, il caso del professore di Saluzzo che chiedeva rapporti sessuali con le sue alunne minorenni in cambio di buoni voti, la testimonianza di una persona sesso-dipendente e di una “poli-amorosa”, i casi relativi a favori sessuali in cambio di lavoro; vengono descritte le opportunità rappresentate da week-end a luci rosse in prossimità del confine italiano e dai messaggi erotici in centri benessere, viene poi portata la testimonianza di una donna “dominatrice”, mostrate immagini tratte da “Le Iene” su scambi di coppia nei parcheggi e il caso della suora (Suor Roxana) che ha partorito a Rieti. All’interno dello spazio “Italia a luci rosse” vengono tra l’altro descritte situazioni in maniera esplicita, come nel caso dell’ospite che spiega la sua vita vissuta con diversi fidanzati, la testimonianza di un sesso-dipendente, il servizio sui c.d. centri massaggi, il servizio sulle pratiche sessuali condotte dalla testimone anonima che definisce “dominatrice”, il servizio sul fenomeno del “car sex”.

2. Deduzioni della società

In data 28 marzo 2014, la società R.T.I. S.p.a., ha fatto pervenire le memorie giustificative protocollate al prot. n. 00146522 il 31 marzo 2014 - precisate in audizione svolta in data 11 maggio 2014, durante la quale la parte ha consegnato memorie integrative dettagliatamente illustrate nella medesima sede, con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la verifica dell’eventuale nocività del programma, come di qualsiasi altro programma, non si dovrebbe desumere in modo automatico semplicemente dal tema trattato, prescindendo sia dall’analisi del contenuto dei messaggi veicolati sia dalla verifica di idoneità di tali messaggi ad indurre, nei minori eventualmente all’ascolto, turbe della psiche oppure convinzioni o comportamenti immorali. L’applicazione del divieto, infatti, richiede la dimostrazione della capacità del programma di danneggiare i minori e non soltanto la mera inadeguatezza o inopportunità. La verifica di una eventuale nocività del programma o della tematica affrontata non può esaurirsi in giudizi soggettivi di natura estetica o di opportunità, ma rende necessari approfondimenti di natura medico-scientifica, con l’apporto di esperti delle discipline dell’età evolutiva.
- il dibattito è stato collocato in orario di tv per tutti, esattamente dalle 14:14:54 alle 15:27:52 e quindi ampiamente lontano dalla fascia protetta, tra l’altro in uno spazio del programma tradizionalmente dedicato all’attualità e ai fatti della cronaca

recente, legittimamente presente in una trasmissione sotto testata giornalistica (Videonews);

- la conduttrice ha sin da subito presentato il tema del *talk*, avvertendo della delicatezza dell'argomento e i servizi mostrati all'interno del *talk* sono stati tutti editati in modo tale da eliminare passaggi o sequenze ritenute non adeguate: il programma non ha mostrato alcuna immagine a contenuto erotico e men che meno immagini 'forti', atte a produrre conseguenze di sorta nella psiche dei minori;

- è stato espresso un univoco giudizio di condanna per le condotte penalmente rilevanti, cui sono stati dedicati alcuni servizi e il dibattito in studio si è caratterizzato per toni assolutamente asettici, alieni da espressioni 'colorite' o da descrizioni particolareggiate di pratiche erotiche; gli interventi degli opinionisti hanno sempre censurato inequivocabilmente alcuni dei comportamenti 'trasgressivi' evocati.

I rappresentanti della società hanno segnalato, in particolare, le posizioni tenute nel corso dell'intervista in studio alla cd "poliamorosa" da Antonio Marziale (presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori), tese principalmente a mettere in luce gli eventuali disagi vissuti dal figlio della donna in relazione alla sua vita sentimentale, e quindi a sensibilizzare sulla necessità che le scelte inerenti alla vita di relazione degli adulti tengano conto delle prioritarie esigenze di salvaguardia dei minori. Analoghe contestazioni sono state mosse anche da Karina Cascella, che ha contestato in maniera piuttosto accesa lo stile di vita dell'ospite, stigmatizzandolo come riprovevole e diseducativo nei confronti dei minori. Infine, RTI ha sottolineato che il sessuologo Marco Rossi ha più volte richiamato l'attenzione sul problema della mancanza di educazione all'affettività degli adolescenti e che, in generale, la trasmissione era tesa a denunciare una complessiva deriva della società verso condotte discutibili in materia di relazioni interpersonali, di cui venivano considerate sintomatiche, oltre a condotte che costituiscono gravi reati, pratiche erotiche 'anticonvenzionali', indicate come sintomo di degrado culturale e sociale, e non certo oggetto di esaltazione o incitamento all'imitazione.

In conclusione, secondo la suddetta società la trasmissione potrebbe essere ritenuta discutibile sul piano dello stile (la stessa RTI ha pubblicamente rilevato che si è trattato di programma non consono al proprio stile editoriale ed escluso la ripetizione di analoghe trasmissioni), ma essa certamente non ha esortato i minori all'immoralità né veicolato altri messaggi idonei a danneggiare i minori stessi nel loro sviluppo, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, di cui è contestata la violazione.

La società ha aggiunto, infine, che le conclusioni raggiunte dal Comitato Media e Minori nella propria risoluzione sul caso, oltre a non essere condivisibili perché basate sulla mera considerazione dei temi trattati e non sull'analisi della trasmissione, sono irrilevanti, poiché l'oggetto del presente procedimento riguarda esclusivamente la ritenuta violazione dell'art. 34 comma 2 del Testo unico.

Pertanto, alla luce degli elementi indicati nella difesa, la parte ha chiesto che fosse disposta l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Preliminarmente si osserva che la valutazione dell'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori spetta all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste; nel caso di specie, l'Autorità ha ritenuto – a fronte sia delle risultanze trasmesse dal Comitato Media e Minori, sia della segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza – di effettuare, tramite i propri Uffici, accertamenti atti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento istruttorio in parola n. 2570/MB-SM. Con riferimento alla valutazione dell'Autorità circa la sussistenza del requisito del concreto pericolo di nocumento ai danni dei telespettatori minori, giudicata dalla parte insufficiente, si precisa che *“la fase propedeutica all'accertamento e alla qualificazione giuridica dei fatti che sfocia nell'atto di contestazione che dà origine al procedimento sanzionatorio (...) è stata demandata dall'Autorità a propri organi interni, muniti delle necessarie competenze tecniche, in grado quindi di ben interpretare i fatti, di procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie e di dare avvio ai soli procedimenti muniti di sufficienti elementi dai quali desumere la violazione delle disposizioni di settore”* (vedi in proposito, T.A.R. del Lazio, Sez. Terza ter, Sentenza n. 09233/2006-Rai c/del. n. 147/05/CSP dell'Autorità); le attività di accertamento e di analisi scientifica del contenuto sono state poste in essere da specifiche, qualificate e diversificate professionalità deputate, nell'ambito dei competenti uffici dell'Autorità, alla valutazione delle fattispecie segnalate;

All'esito di un più approfondito esame, si rileva comunque, più in generale, la scarsa potenzialità pregiudizievole del programma oggetto di contestazione, in quanto:

- pur riguardante immagini connesse con la sfera della sessualità, si può escludere che il programma esaminato contenga scene pornografiche o di contenuto osceno suscettibili di suscitare nello spettatore una gratificazione di natura sessuale;
- la puntata analizzata risulta complessivamente non caratterizzata da tratti di morbosità e non appare qualificabile come potenzialmente idonea a nuocere allo sviluppo dei minori, tenuto conto degli interventi delle persone in studio (alcuni dei quali esperti della materia), delle modalità di conduzione delle interviste e di montaggio dei servizi, volti a stemperare le criticità anche correlate alla delicatezza dell'argomento trattato, e della fascia oraria di messa in onda (dalle 14:14 alle 15:27), al di fuori della c.d. fascia oraria protetta;

RITENUTO, per l'effetto, che nel suo complesso, il programma “Domenica Live Attualità”, facente parte del programma contenitore domenicale “Domenica Live”, trasmesso in data 19 gennaio 2014 sull'emittente televisiva nazionale “Canale 5”, appare comunque compatibile con l'orario di messa in onda (dalle ore 14:14:54 alle ore 15:52:40), fascia oraria di *televisione per tutti* nella quale vi è la necessità di

contemperare i principi di rilevanza costituzionale relativi alla libertà di informazione con quelli della tutela dei minori, e con le accortezze poste in essere dall'emittente e non integri violazione delle norme poste a tutela dei minori, in particolare dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società R.T.I. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre Canale Cinque, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8 per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani